

“Centro Interdipartimentale Promozione della Salute ed Information Technology”

D.R. 8 marzo 2017, n. 11235 - Emanazione

Articolo 1 Finalità e sede

1. Il Centro “Promozione della Salute ed Information Technology” (di seguito indicato come Centro) si configura come “Centro interdipartimentale di ricerca”, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto e dell’art.130 del Regolamento generale di Ateneo.

Il Centro, secondo le finalità indicate al successivo capoverso, offre anche formazione e servizi.

Al Centro afferiscono i Dipartimenti di: Biologia, Civiltà e Forme del Sapere, Informatica, Ingegneria dell’Informazione, Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia.

2. Il Centro ha tra le sue finalità principali:

- Promuovere, coordinare e svolgere ricerche interdisciplinari su temi inerenti la promozione della salute attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche. Gli studi riguarderanno in particolare:
 - sviluppo integrato dal punto di vista medico e tecnologico di soluzioni elettroniche ed ICT che promuovano la salute attraverso la facilitazione di stili di vita corretti, attività di telemedicina (con particolare riferimento a pazienti cronici) e monitoraggio epidemiologico su popolazioni sane o a rischio;
 - sviluppo, utilizzo e valutazione di tecnologie computazionali avanzate e sicure (incluse tecniche di *data mining* per la costruzione di modelli *data-driven* sia personali che collettivi) per la promozione della salute e la prevenzione di patologie ad alto impatto sociale;
 - sviluppo di metodologie computazionali per l’implementazione di programmi di medicina personalizzata nel campo della prevenzione primaria e secondaria, incluse le tecniche di bioinformatica;
 - valutazione e gestione di problemi di etica e privacy che possano derivare dall’uso di tecnologie per il trattamento e l’analisi di dati personali;
 - individuazione, sviluppo e valutazione di tecnologie per la prevenzione di patologie legate alla qualità dell’ambiente;
 - analisi di dati, raccolti nei domini applicativi di interesse del centro, nel rispetto della privacy dei pazienti, finalizzata all’estrazione della conoscenza necessaria a supporto dei processi decisionali in sanità pubblica e alla corretta informazione dei pazienti sul rapporto rischio-beneficio delle procedure diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;
 - utilizzo di nuove tecnologie di analisi dei contenuti delle piattaforme social su temi di interesse per la sanità pubblica (vaccinazioni, screening, promozione di stili di vita, ecc.);
 - sviluppo di tecnologie a supporto della comunicazione efficace sui temi di promozione della salute, continuando il filone di ricerca dell’Osservatorio della Comunicazione Sanitaria;
 - definizione e valutazione di forme innovative di formazione e aggiornamento professionale nel campo della prevenzione e promozione della salute;
 - definizione di modelli matematici per la valutazione dell’impatto di interventi di comunicazione e promozione della salute;
- sviluppare attività di collaborazione con il Laboratorio di Cultura Digitale dell’Università di Pisa sul versante della comunicazione e dell’informatica umanistica con riferimento a problematiche di salute pubblica;
- sviluppare attività di collaborazione e sinergie con altri enti di ricerca pubblici e privati nel campo della promozione della salute e dell’innovazione in sanità;

- promuovere e sostenere il trasferimento tecnologico e la valorizzazione delle conoscenze e competenze acquisite e i prodotti della ricerca;
- promuovere l'organizzazione e la realizzazione di progetti di ricerca a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- promuovere iniziative formative nella formazione *post lauream*;
- offrire servizi e attività di supporto e consulenza per Enti, Aziende e Associazioni coinvolti nella promozione della salute attraverso l'uso di nuove tecnologie.

Articolo 2 Risorse

1. Il Centro, si avvale delle risorse umane, finanziarie e logistiche, nonché degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti afferenti, da finanziamenti esterni, pubblici e privati, da contratti, convenzioni e donazioni e da eventuali di risorse provenienti dall'Ateneo.

Articolo 3 Personale afferente al Centro

1. Afferiscono al Centro tutti i docenti dei Dipartimenti promotori che sono interessati alle sue finalità e che ne facciano domanda.

Possono, altresì, afferire al Centro docenti di altri Dipartimenti dell'Ateneo che presentino motivata domanda.

2. La richiesta, previo nulla osta del dipartimento di afferenza, ai sensi dell'art. 132.2 Regolamento Generale è presentata al Direttore del Centro che la sottopone all'approvazione del Consiglio.

3. L'elenco dei docenti proponenti il Centro è allegato al presente regolamento.

4. Il recesso del docente dal Centro deve essere comunicato al Direttore del Centro che lo comunica al Consiglio.

Per il recesso di un Dipartimento dal Centro si applicano le disposizioni dell'art.132.3 del Regolamento Generale di Ateneo.

5. Alle attività del Centro collabora, altresì, il personale tecnico messo a disposizione dai Dipartimenti, successivamente identificato e con impegno da definire.

Possono collaborare con il Centro anche Istituzioni Universitarie, Enti di Ricerca e strutture dell'Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

Articolo 4 Organi

1. Sono organi del Centro: il Direttore ed il Consiglio.

Articolo 5 Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro e esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività del Centro. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue delibere;

b) sovrintende alla gestione delle attività del Centro, coordinando anche il lavoro del personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro dai Dipartimenti;

c) redige una relazione annuale sul funzionamento del Centro, che sottopone all'approvazione del Consiglio, e inoltra ai Dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria;

d) designa tra i docenti componenti il Consiglio il vice Direttore del Centro, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

2. Il Direttore è eletto dai membri del consiglio tra i professori ordinari e associati con regime di impegno a tempo pieno e i ricercatori a tempo indeterminato con le modalità di cui all'art. 24.5 dello statuto previste per l'elezione del Direttore del Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. L'eletto deve assicurare la copertura del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 6 Consiglio

1. Il Consiglio, è composto da:

i docenti afferenti al Centro;

- 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo per Dipartimento afferente (eletto);
- fino a 1 borsista e fino a 1 assegnista di ricerca per Dipartimento afferente (designati da e tra gli appartenenti alle diverse categorie);

2. Alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del centro con funzione consultiva e di segretario verbalizzante.

3. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo messo a disposizione del Centro dai Dipartimenti afferenti, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni. Le elezioni sono indette dal Direttore del Centro, per collegi separati, con un preavviso di almeno 10 giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Le votazioni sono valide se abbia partecipato al voto almeno il 30% dell'elettorato attivo. Se il quorum richiesto non viene raggiunto non si procede allo scrutinio e le votazioni non saranno ripetute. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di preferenze. Per i casi di parità di voto e per le sostituzioni derivanti da cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, si applicano le stesse regole previste nel regolamento di funzionamento del Dipartimento.

4. I rappresentanti eletti (e designati) sono nominati con disposizione del Direttore del Centro.

5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica 4 anni accademici; quelli degli assegnisti e borsisti durano in carica due anni accademici.

6. Per quanto riguarda la validità delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni si rinvia all'art. 51 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 7 Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del Dipartimento che cura la gestione del Centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo Statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali. In particolare il Consiglio:

- a) esamina le eventuali richieste di utilizzazione delle risorse del Centro da parte di strutture dell'Ateneo o da altri enti, accogliendole nei limiti delle compatibilità con gli impegni già previsti;
- b) formula i programmi di attività, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dal Centro, al Dipartimento che ne cura la gestione, al fine dell'assegnazione delle risorse al Centro stesso mediante l'approvazione del budget economico e degli investimenti del Dipartimento;
- c) garantisce che le collaborazioni messe in opera dal Centro siano compatibili con l'immagine e le finalità del Centro e quelle dell'Università.

Articolo 8 Gestione amministrativo contabile

1. Il funzionamento del Centro si conforma allo Statuto e ai regolamenti dell'Università di Pisa.

2. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Dipartimento sede del Centro.

3. Alla gestione amministrativo contabile del Centro si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti nell'Ateneo.

4. L'attività del Centro è svolta mediante il coordinamento comune del personale tecnico amministrativo e l'utilizzo di tutti gli spazi, gli impianti, le attrezzature, e i servizi pertinenti e quant'altro sia messo a disposizione dai Dipartimenti afferenti, o altrimenti acquisito.

Articolo 9 Dipartimento di gestione e sede del Centro

1. Il Dipartimento che cura la gestione del Centro è il Dipartimento di afferenza del Direttore.

La sede è arredata e fornita di linee telefoniche e di rete.

Articolo 10 Norme finali

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti ed è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente di Ateneo; è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Per le modifiche al presente regolamento si applicano le stesse norme di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'ordinamento generale, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.